



## TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE

seconda sezione civile

**R.P.U. 50-1/2023**

### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Francesco	VENIER	Presidente
dott. Gianpaolo	FABBRO	Giudice
dott.ssa Annalisa	BARZAZI	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

di apertura della liquidazione controllata dei beni del sig. ALESSANDRO PINZANI (C.F. PNZLSN75R19L483G), su domanda dello stesso debitore, assistito dall'avv. Alberto Liuzzi del Foro di Bologna, domiciliatario;

sentita la relazione del giudice delegato alla trattazione del procedimento;

letti il ricorso e la documentazione allegata;

letti il proprio decreto del 25.5.2023 e la documentazione conseguentemente depositata dal debitore;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 27, c. 2 e 3 CCI, essendo il debitore residente a Tarvisio (Udine);

ritenuta la legittimazione dell'istante, ai sensi degli artt. 2 lett. c), 269 CCI, in quanto: -è persona fisica non assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; -è in stato di sovraindebitamento, risultando la sua insolvenza da quanto esposto nel ricorso e dalla documentazione prodotta, atteso



che a fronte di un indebitamento di € 108.752,20, il ricorrente non ha beni immobili, è proprietario di due autovetture immatricolate nel 2006 e nel 2009, è intestatario di due conti correnti che, alle date della relazione del gestore della crisi e della successiva integrazione avevano il primo un saldo attivo per € 1,61, il secondo un saldo negativo per modesto importo, percepisce una retribuzione mensile che, al netto delle trattenute per cessione del credito e per delegazione di pagamento, ammonta a circa € 2.200,00 (importo calcolato dividendo per i dodici mesi dell'anno il reddito netto annuo risultante dall'ultima certificazione unica rilasciata dall'amministrazione datrice di lavoro;

rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione del gestore della crisi designato dall'Organismo di Composizione della Crisi Udinese I diritti del debitore Segretariato Sociale Comune di Corno di Rosazzo (iscritto al n. 320 del Registro Organismi del Ministero della Giustizia), avv. Ettore Giulio Barba, integrata a seguito del deposito dell'ulteriore documentazione richiesta dal Collegio, nella quale è stata illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ed è stata espressa una valutazione sostanzialmente positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

rilevato, ad ogni buon conto, che l'attuale disciplina della liquidazione controllata affida al liquidatore, con l'art. 272 CCII, il compito di completare la ricostruzione dell'attivo e il dovere di esperire le azioni recuperatorie e revocatorie a tutela dei creditori, ex art. 274 CCII;

rilevato, ancora, che la cooperazione del debitore al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni, costituisce presupposto per ottenere, in seguito, l'esdebitazione nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti, come previsto dall'art. 280 CCII;

rilevato che non sono state proposte domande di accesso alle procedure di cui titolo IV del CCII;

ritenuto che, alla luce del combinato disposto degli artt. 269-270 CCII, compete al giudice delegato alla procedura di determinare il limite entro il quale il reddito da lavoro del debitore non sia compreso nella liquidazione;



ritenuto che, allo stato, le informazioni disponibili in ordine al valore di mercato delle autovetture e alle spese necessarie al loro mantenimento ed utilizzo non consentano di escluderle dal patrimonio di liquidazione, ferma la facoltà di utilizzo da parte del debitore nelle more della predisposizione del programma di liquidazione e della sua approvazione da parte del giudice delegato;

rilevato che il divieto di inizio e prosecuzione delle azioni esecutive individuali e cautelari sui beni compresi nella procedura è stabilito dagli artt. 270 c. 5, 150 CCII;

ritenuto che, anche se l'art. 270 c. 4 CCII prevede testualmente che l'inserimento della sentenza nel sito Internet del Tribunale avvenga a cura del liquidatore, dal momento che l'adempimento non può essere eseguito che dalla cancelleria, risulti inutile onerare il liquidatore di proporre un'istanza alla cancelleria per tale incumbente, unica attività dallo stesso esigibile;

#### **P.Q.M.**

visti gli artt. 2, 269, 270 CCI:

-dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni del sig. ALESSANDRO PINZANI (C.F. PNZLSN75R19L483G), anagraficamente residente a Tarvisio (Udine), in Via Romana n. 1/b, domiciliato a Osoppo (Udine), in Via Cerere n. 51;

-nomina quale Giudice Delegato la dott.ssa Annalisa Barzazi;

-nomina liquidatore il professionista designato dall'Organismo di Composizione della Crisi, avv. Ettore Giulio Barba (C.F. BRBTRG78T01E098S), con studio a Udine, in via Cavour n. 18;

-ordina al debitore il deposito entro sette giorni delle ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate, nonché dell'elenco dei creditori;

-assegna ai terzi, che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo della posta elettronica certificata, al domicilio digitale che questo attiverà ai sensi dell'art. 10, comma 2 CCI, o, in difetto, mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3 CCI, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;



-ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con avvertimento che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione dal liquidatore; autorizza il debitore ad utilizzare le due autovetture a lui intestate nelle more della predisposizione del programma di liquidazione e della sua approvazione da parte del giudice delegato;

-ordina, nel caso vi siano o sopravvengano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

-manda alla cancelleria per l'inserimento della sentenza nel sito Internet del Tribunale di Udine;

-dispone che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore;

-dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai creditori.

Udine, 6 luglio 2023.

Il Giudice estensore

dott.ssa Annalisa Barzazi

Il Presidente

dott. Francesco Venier

